



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Careggi

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE

DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE CONGIUNTI

tra

L'Università degli Studi di Firenze, con sede legale in Firenze, Piazza San Marco, 4, 50121, C.F e P.I. 01279680480, in persona del Legale Rappresentante pro tempore Prof. Luigi Dei, domiciliato per la sua carica in Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze, avente i poteri per il presente atto,

di seguito denominata “UNIFI”,

e

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, con sede legale in Largo Brambilla, 3 – 50134 Firenze - Codice Fiscale e Partita IVA 04612750481 – nella persona del Direttore Generale Dott. Rocco Donato Damone, domiciliato per la sua carica in Largo Brambilla, 3 – 50134 Firenze, avente i poteri per il presente atto,

di seguito denominata “AOUC”

di seguito denominati congiuntamente “Parti”

RICHIAMATI

- Il Regolamento IP dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (Prov. to DG n° 103/2019);
- Il Regolamento dell'Università di Firenze per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario (D.R. 82735 (526) del 2019);
- La Delibera n. 193/2018 del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze (prot. 18286 del 1/2/2018) che autorizza la stipula del Protocollo d'Intesa fra l'Università degli Studi di Firenze e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Careggi

- Il provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (provv.to DG n° 723/2019) che autorizza la stipula del Protocollo d'Intesa fra l'Università degli Studi di Firenze e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi;

PREMESSO CHE

- le attività assistenziali, di didattica e di ricerca sono inscindibili per tutto il personale Docente e Ricercatore che opera nel Servizio Sanitario Regionale;
- che nello svolgimento di tale attività assistenziale sono state realizzate alcune invenzioni che sono state protette congiuntamente dalle Parti;
- che il personale Unifi in afferenza assistenziale presso AOUC è soggetto ai regolamenti di proprietà intellettuale di Unifi e/o AOUC;
- Unifi e AOUC sono contitolari di alcuni brevetti realizzati da docenti universitari Unifi in afferenza assistenziale presso AOUC;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Finalità

Il presente Protocollo costituisce un atto di intesa tra le parti per la gestione dei titoli di proprietà intellettuale congiunti tra AOUC e UNIFI.

Articolo 2 – Definizioni

-Accordo di Condivisione: contratto in cui AOUC e UNIFI si accordano per la gestione e mantenimento della domanda di brevetto prevedendo le rispettive quote di titolarità della domanda ed i rispettivi oneri derivanti, secondo lo standard condiviso come da allegato 1 del presente Protocollo.

- IPR: diritti esclusivi di proprietà intellettuale scaturenti dai risultati dell'attività di ricerca scientifica aventi un valore patrimoniale e derivanti da: domande di brevetto



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Careggi

per invenzione, domande di brevetto per modello di utilità, per nuove varietà vegetali, domande di registrazione di topografie di semiconduttori, brevetti per invenzione, per modello di utilità o per nuove varietà vegetali, registrazione per topografie di semiconduttori e le eventuali quote di co-titolarietà degli stessi, qualsiasi sia la loro estensione a livello nazionale ed internazionale, ivi inclusi, tra l'altro, brevetti per invenzione o per modello di utilità italiani, europei, internazionali (PCT), continuation, provisional, continuation-in-part, divisional, substitutions, extensions, reexaminations, renewals, derivanti dalle domande di brevetto.

- **Invention Disclosure:** documento redatto dal Ricercatore autore di IPR nel quale viene descritta l'invenzione, ed attraverso cui ne viene data comunicazione agli Uffici Competenti per l'istruzione della pratica.

- **Ricerca Commissionata:** ricerca eseguita nel perseguimento delle finalità statutarie in adempimento di contratti di diritto privato e/o convenzioni per conto di soggetti pubblici o privati.

- **Ricerca Finanziata:** ricerca eseguita con il supporto di fonti di finanziamento pubbliche e/o private per lo svolgimento di attività scientifiche che rivestano per l'ente di ricerca un interesse proprio o prevalente rispetto a quello del finanziatore, in conformità con il proprio Statuto.

- **Ricerca Istituzionale:** ricerca svolta nell'assolvimento delle proprie finalità statutarie, nei propri laboratori e strutture o presso strutture esterne convenzionate, da uno o più ricercatori afferenti alla struttura avvalendosi di risorse economiche e finanziamenti da quest'ultima amministrati ma non derivanti da ricerca commissionata e/o finanziata.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Careggi

- **Ricercatore:** il personale UNIFI in afferenza assistenziale presso AOUC autore di IPR conseguiti nel corso o a seguito di attività di ricerca e di finanziamenti e/o risorse economiche da esse amministrate, così come definito dall'art. 18, comma 5 della legge 240 del 2010. Rientrano nella presente definizione anche gli addetti pro-tempore quali dottorandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, stagisti, studenti nell'attività di svolgimento di tesi di laurea, docenti di ogni genere non dipendenti, collaboratori di ogni genere non dipendenti coinvolti in attività di ricerca svolta avvalendosi di supporto, competenze, attrezzature e/o strutture appartenenti a AOUC.

- **Ufficio Competente:** Per Unifi Unità Funzionale Brevetti, Spin-off e Laboratori Congiunti Viale G. B. Morgagni, 40-50134 Firenze 055 2751920/21/22- PEC ricerca.relint@pec.unifi.it

Per AOUC Clinical Trial Center Azienda Ospedaliero- Universitaria Careggi Largo A. Brambilla, 3 - Firenze Tel 055 7949738

Articolo 3 – Titolarità proprietà intellettuale

derivante da attività di ricerca istituzionale

3.1 Il diritto al brevetto e/o privative equipollenti sull'IPR effettuate dal Ricercatore in occasione di attività di ricerca, che non sia stata finanziata in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dalle Parti, appartiene al Ricercatore, ai sensi dell'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30 del 2005) e così come definito nei regolamenti di proprietà intellettuali di ciascuna delle Parti.

3.2 Qualora il Ricercatore comunichi il deposito a proprio nome di una IPR all'Ufficio competente di una delle Parti, l'Ufficio che riceve tale comunicazione



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Careggi

deve provvedere a condividere tali informazioni con l'Ufficio competente dell'altra Parte.

3.3 Nel caso in cui il Ricercatore, ottenga dei proventi dallo sfruttamento delle IPR depositate a proprio nome, in particolare dalla vendita o dalla concessione in licenza, ferma restando la possibilità di un diverso accordo tra le Parti, riconoscerà a ciascuna il 20% dei suddetti proventi, detratti i costi e le spese sostenute dall'Inventore.

3.4 Qualora i Ricercatori decidano di cedere alle Parti la titolarità dell'IPR di cui sono inventori, verranno applicate le norme del presente protocollo.

3.5 Nel caso in cui il Ricercatore decida di cedere alle PARTI e comunichi l'ottenimento di un risultato proteggibile all'Ufficio competente di una sola delle PARTI, l'Ufficio che riceve comunicazione provvede a prendere contatti con l'altra Parte condividendo l'Invention Disclosure al fine di sottoscrivere un Accordo di condivisione delle IPR.

3.6 La percentuale di contributo inventivo di ciascun Ricercatore verrà suddivisa in misura paritetica fra UNIFI e AOUC. Tale IPR verrà gestita secondo specifici accordi di condivisione della IPR, stipulati ed adattati per ogni singolo caso, ma riferiti ad uno schema standard condiviso (**Allegato 1** al presente Protocollo).

Articolo 4 – Titolarità proprietà intellettuale

derivante da attività di ricerca commissionata e/o finanziata

4.1. Nel caso di ricerca commissionata e/o finanziata le PARTI si impegnano a sottoscrivere un Accordo per la definizione della titolarità di eventuali IPR che dovessero scaturire dal progetto di ricerca ove non espressamente stabiliti nel progetto.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Careggi

4.2. In mancanza di tali accordi i diritti di proprietà intellettuale prodotti dai Ricercatori verranno condivisi in misura paritetica fra Unifi e AOUC.

Tali IPR verranno gestite secondo specifici accordi di condivisione della IPR, stipulati ed adattati per ogni singolo caso, ma riferiti ad uno schema standard condiviso (**Allegato 1** al presente Protocollo).

Articolo 5 – Ripartizione dei Costi

Salvo quanto diversamente prescritto nell'Accordo di condivisione delle IPR, le Parti stabiliscono di contribuire alle spese di deposito e mantenimento delle IPR secondo rispettiva quota parte di titolarità delle IPR.

Articolo 6 – Ripartizione dei proventi per valorizzazione delle IP

Le PARTI collaboreranno per l'applicazione delle decisioni prese nell'Accordo e qualora derivino dei proventi dallo sfruttamento delle IPR depositate a nome congiunto, detratti i costi sostenuti, si dovrà procedere come descritto:

- La Parte che ha condotto il processo di valorizzazione incasserà l'intero ammontare e distribuirà i proventi all'altra Parte secondo la quota di titolarità possedute dalle Parti e dagli Inventori.

- Agli Inventori compete il 50% dei ricavi (l'intero ammontare incassato sottratte le spese di mantenimento e deposito sostenute), per la percentuale di contributo inventivo riportato nei Contratti di Cessione.

In **Allegato 2** al presente Protocollo si riporta a titolo esemplificativo una simulazione di ripartizione di una entrata da valorizzazione nel caso di presenza di inventori UNIFI, AOUC e UNIFI in afferenza assistenziale.

Articolo 7 - Norma transitoria

Le parti si accordano di procedere alla sottoscrizione degli accordi di Condivisione di tutti gli IPR in cotitolarità qualora non ancora stipulati.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Careggi

Articolo 8- Durata

Il presente Protocollo di intesa, entra in vigore dalla data di stipula ed avrà validità di cinque anni, nella vigenza dei quali potrebbero essere necessari atti integrativi o modificativi.

Articolo 9 - Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse emergere per l'esecuzione o l'interpretazione del presente accordo che non sia stata risolta in via amichevole mediante negoziazione tra le Parti, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Articolo 10- Registrazione

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R n. 642/1972 e s.m.i.. Le spese di bollo sono a carico delle Parti in uguale misura. Bollo assolto in modo virtuale dall'Università degli Studi di Firenze Autorizzazione Ministero delle Finanze prot. 100079/99 del 18.11.1999 per l'importo di Euro 112,00 (n. 07 marche da bollo da Euro 16,00).

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 634, e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Careggi

Firenze, data

Allegato 1: Schema di accordo di condivisione delle IP.

Allegato 2: Simulazione di ripartizione di una entrata da valorizzazione

Letto approvato e sottoscritto,

per l'Università degli Studi di Firenze

Il Rettore, Prof. Luigi Dei

per l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

Il Direttore Generale, Dott. Rocco Donato Damone



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Azienda
Ospedaliera
Universitaria
Careggi

Allegato 1

ACCORDO DI CONDIVISIONE E SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DELL'IPR TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

L'Università degli Studi di Firenze, con sede in Piazza S. Marco, 4 – 50121 Firenze, C.F. 01279680480, P.I. 01279680480, in persona del Legale Rappresentante pro tempore Prof. Luigi Dei, di seguito denominata “UNIFI”,

e

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, con sede in Largo A. Brambilla, 3 – 50134 Firenze P.IVA 04612750481 in persona del Legale Rappresentante, Dott. Rocco Donato Damone di seguito denominata “AOUC”
in seguito indipendentemente definite come “Parte” e congiuntamente denominate “Parti”,

Premesso che:

(a) Le Parti in data _____ hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa (in seguito “Protocollo”) per la gestione dei titoli di proprietà intellettuale congiunti;

(b) il Dott. _____ e il Dott. _____ (in seguito “Inventori”) hanno sviluppato congiuntamente un trovato riferito a
“_____”

(in seguito “Invenzione”);

(c) il contributo inventivo per l'ottenimento dell'Invenzione dei singoli Inventori è suddiviso come segue:

(d) l'Inventore Dott. _____ è personale UNIFI in afferenza assistenziale presso AOU;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Careggi

(e) gli Inventori hanno ceduto tutti i propri diritti sull'invenzione a AOUC e UNIFI;

(f) secondo quanto stabilito negli accordi siglati dalle Parti di cui al punto (a), AOUC e UNIFI hanno manifestato congiuntamente interesse a procedere con la protezione del trovato di cui sopra ed intendono depositare a nome congiunto una Domanda di Brevetto (di seguito indicata come IPR) avente ad oggetto l'Invenzione, così come descritta in allegato al presente contratto (**Allegato 1**), come parte integrante dello stesso

(g) con il termine IPR si intendono le domande di brevetto, i brevetti concessi e le eventuali quote di contitolarità degli stessi, qualsiasi sia la loro estensione a livello nazionale ed internazionale, ivi inclusi, tra l'altro, brevetti italiani, brevetti europei, brevetti nazionali, brevetti internazionali (PCT), certificati complementari, supplementary protection certificate (SPC), continuation, provisional, continuation-in-part, divisional, substitutions, extensions, reexaminations, renewals, derivanti dalla Invenzione e dalla Domanda di Brevetto;

(h) le Parti intendono, tramite il presente contratto (di seguito indicato come Contratto), disciplinare la gestione in comproprietà di IPR, nonché lo sviluppo e lo sfruttamento commerciale dell'Invenzione.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO, SI CONVIENE E**

STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Diritti di privativa

1.1 I diritti sull'Invenzione e sull'IPR ad essa relativo, compresi i diritti di priorità, sono costituiti nella percentuale del XY% per AOUC, WZ% per UNIFI.

Articolo 2 - Decisioni relative ad IPR



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Careggi

2.1 *[facoltativo]*Le Parti di comune accordo individuano l'Ufficio Valorizzazione della Ricerca biomedica e farmaceutica (UVaR) presso la Direzione Generale “*Diritti di Cittadinanza e coesione sociale*” della Regione Toscana per il supporto alle attività di gestione e messa a punto di strategie di valorizzazione dell'IPR.

2.2 La gestione dell'IPR, relativamente al deposito, all'estensione ed al mantenimento, è affidata allo studio brevettuale individuato secondo indicazione congiunta delle Parti *[oppure da _____ che detiene la % maggiore]*.

2.3 Le Parti si impegnano a cooperare per ottenere la concessione dell'IPR, per procedere alle eventuali estensioni congiunte in Paesi esteri e per il mantenimento in vita della protezione brevettuale in detti Paesi.

2.4 La decisione di procedere alle eventuali estensioni dell'IPR in Paesi esteri spetta congiuntamente alle Parti. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 3.2 del presente Contratto, tali estensioni saranno effettuate dalle Parti a nome congiunto.

2.5 Ognuna delle seguenti decisioni richiede il consenso unanime delle Parti in forma scritta entro un termine utile a consentire all'altra di effettuare i necessari adempimenti interni:

(a) revoca, ritiro, abbandono o altra decisione che comporti la mancata concessione dell'IPR italiano di proprietà comune, o ne determini l'estinzione in uno o più Paesi esteri in cui l'IPR sia stato congiuntamente esteso;

(b) la costituzione di diritti o garanzie reali, transazioni ed altri atti di disposizione giuridica sull'IPR di proprietà comune salvo quanto previsto al successivo art. 5 del presente Contratto.



(c) la cessione a terzi della titolarità dell'IPR di proprietà comune, salvo quanto previsto al successivo art. 6 del presente Contratto.

2.6 Le Parti si impegnano a cooperare nelle eventuali cause di nullità e/o di contraffazione dell'IPR di proprietà comune, e a fare del proprio meglio per accordarsi in merito alla gestione della causa. Resta inteso che ciascuna delle Parti potrà agire o resistere in giudizio anche in caso di espresso dissenso dell'altra Parte, ma in tal caso si farà carico delle spese di causa.

Articolo 3 - Costi relativi all'IPR

3.1 I costi relativi o connessi alla procedura di deposito, rilascio, mantenimento in vita ed ogni altra spesa relativa all'IPR di proprietà comune saranno ripartiti e sostenuti a seconda della percentuale di titolarità delle Parti.

3.2 Le parti concorderanno congiuntamente l'eventuale estensione dell'IPR in determinati paesi esteri, così come specificato all'art. 2 e suoi commi, che precede. ciascuna parte avrà diritto di aderire a tale iniziativa ovvero di rinunciarvi, per tutti i paesi ovvero per uno o più di essi, comunicando la propria intenzione per iscritto, entro un termine utile a consentire all'altra parte di effettuare i necessari adempimenti interni, e per nessun motivo potrà opporsi all'estensione dell'IPR. in caso di mancata adesione di una delle parti all'estensione congiunta dell'IPR in determinati paesi esteri, l'altra parte potrà procedere autonomamente all'estensione a proprio esclusivo nome, spese e titolarità. la parte rinunciante si impegna sin da ora a sottoscrivere i documenti o atti che siano necessari all'altra parte per procedere all'estensione autonoma dell'IPR a proprio esclusivo nome nei predetti paesi esteri rinunciati dall'altra Parte.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Careggi

3.3 La parte che non ha partecipato alle spese di estensione e/o di prosecuzione e/o di mantenimento, e limitatamente a quei paesi, non potrà esercitare i diritti di cui all'art. 5.2 (sfruttamento dell'IPR).

3.4 In presenza di condizioni di necessità ed urgenza che possono incidere sulla gestione ottimale del brevetto, ciascuna parte potrà, previa formale autorizzazione dell'altra parte (anche tramite e-mail), compiere le operazioni che si rendano necessarie.

Articolo 4 - Sviluppo dell'Invenzione

4.1. Eventuali aggiornamenti tecnici e migliorie sull'oggetto dell'IPR che venissero sviluppate in futuro da una delle Parti ed avessero i requisiti della brevettabilità, dovranno essere comunicati all'altra Parte la quale, a propria volta, avrà il diritto di opzione sulla quota di contitolarità spettante sulla nuova IPR, da individuare secondo l'apporto inventivo della Parte e da definire tramite uno specifico addendum al presente contratto. Tale opzione dovrà essere esercitata mediante comunicazione scritta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra

4.2. Qualora gli aggiornamenti tecnici e le migliorie sull'oggetto dell'IPR venissero sviluppate in collaborazione tra le Parti, sarà definito uno specifico addendum al presente contratto con le quote di contitolarità da individuare secondo l'apporto inventivo di ognuna delle Parti.

Articolo 5 - Sfruttamento dell'IPR

5.1 Per tutta la durata del presente Contratto: le Parti concorderanno congiuntamente le potenziali strategie per lo sviluppo e la commercializzazione dell'IPR. Ciascuna Parte potrà operare autonomamente per lo sfruttamento commerciale dell'IPR tramite l'individuazione di potenziali licenziatari



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Careggi

e/oacquirenti, in Italia e in ogni altro Paese in cui l'IPR sia stato congiuntamente esteso, salvo comunque il diritto dell'altra Parte ad essere coinvolta tempestivamente nelle trattative per la commercializzazione.

5.2 L'eventuale corrispettivo derivante dalle attività di utilizzazione e sfruttamento commerciale dell'IPR, comunque ottenuto, nonché del relativo know-how, sarà distribuito secondo i rispettivi regolamenti e con le modalità concordate nel Protocollo d'intesa citato in premessa al presente.

Articolo 6 - Trasferimento pro-quota del IPR

6.1 Qualora una delle Parti intendesse trasferire la titolarità della propria quota dell'IPR ad un soggetto terzo, ne dovrà dare comunicazione alle altre Parti per iscritto, che avrà il diritto di opzione d'acquisto della quota dell'IPR allo stesso prezzo pattuito con il soggetto terzo. Il diritto d'opzione dovrà essere esercitato entro il termine di XX (XX) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, pena la decadenza dal diritto.

6.2 Il trasferimento della quota di IPR verso un soggetto terzo sarà disciplinato con le stesse regole previste dal presente accordo. La quota di Brevetto di una delle Parti può essere trasferita ad un unico soggetto terzo e non può essere frazionata senza il consenso scritto dell'altra Parte.

6.3 Nel caso in cui il terzo acquirente sia un soggetto che può sfruttare in proprio e direttamente a fini economico-professionali il Brevetto, per tale diritto di sfruttamento deve riconoscere all'altra Parte un canone equo, che se non è possibile concordare secondo buona fede e correttezza tra le Parti, sarà rimesso alla determinazione di un arbitro nominato di comune accordo e, in caso di mancato accordo, su richiesta della Parte più diligente dal Responsabile dell'Ufficio di



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Careggi

Mediazione presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale ha sede la Parte che deve ricevere il canone equo.

Articolo 7 - Responsabilità

7.1 Resta inteso che in caso di sviluppo e commercializzazione dell'IPR da parte di potenziali licenziatari e/o acquirenti, i rispettivi accordi dovranno essere negoziati in modo tale che gli eventuali danni derivanti dalle attività di sfruttamento commerciale dell'IPR dovranno essere accollati ai predetti, tenendo così le Parti indenni da ogni responsabilità (compresi ed in particolare i danni a terzi derivanti da violazione di diritti di privativa altrui).

7.2 Resta peraltro inteso che ciascuna Parte sarà direttamente responsabile nei confronti dell'altra a titolo extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2048 e 2049 c.c., per la violazione della riservatezza di cui al presente Contratto da parte di Personale Dipendente, di Collaboratori Accademici e/o Scientifici, Consulenti, Studenti ed altri soggetti terzi che a vario titolo entreranno in contatto con l'Invenzione.

Articolo 8 - Confidenzialità

8.1 Ciascuna Parte si impegna, nel corso della durata del Contratto e dopo la sua cessazione, a mantenere confidenziali e a non rendere note, divulgare o comunicare a terzi le informazioni tecniche e commerciali inerenti la IPR e l'Invenzione fornite dall'altra Parte, senza la preventiva autorizzazione scritta della stessa. È tuttavia fatta salva la facoltà della Parte che realizza lo sfruttamento commerciale di rendere disponibili tali informazioni tecniche e commerciali ai licenziatari o sub-licenziatari sotto vincolo di segretezza e limitatamente allo scopo di utilizzazione commerciale dell'IPR.



8.2 Resta inteso che ciascuna Parte potrà avvalersi di Collaboratori Accademici e/o Scientifici, Consulenti e Studenti per lo sviluppo di aggiornamenti tecnici e migliorie sull'Invenzione, previa sottoscrizione dell'**Allegato 2** da parte di ciascuno dei soggetti che entreranno a vario titolo in contatto con la Parte.

8.3 In nessun caso questo Contratto potrà imporre un vincolo di segretezza a terzi o Collaboratori Accademici e/o Scientifici, Consulenti e Studenti, in relazione ad informazioni che:

- a) erano di dominio pubblico al momento della trasmissione o che in seguito diventino di dominio pubblico senza rottura di questo accordo;
- b) erano conosciute e possa essere dimostrato che erano conosciute dalle Parti al momento della trasmissione;
- c) erano state sviluppate indipendentemente dalle Parti e possa essere dimostrato che erano state così sviluppate;
- d) diventino note, alle Parti, con mezzi legali, attraverso una fonte estranea senza rottura di questo accordo.

Articolo 9 - Privacy

9.1 I dati forniti dalle Parti saranno trattati per le finalità del presente accordo, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). La comunicazione di tali dati tra le Parti è obbligatoria al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente Accordo.

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente all'interno delle rispettive strutture facenti capo alle Parti per la gestione del rapporto instaurato dal presente accordo.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Careggi

I dati forniti dalle Parti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata (digitale), mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici (digitali).

L'informativa completa dell'Università di Firenze sulla protezione dei dati personali degli operatori delle altre Parti è disponibile al seguente link:

https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_TERZI.pdf. L'informativa completa di AOUC sulla protezione dei dati personali degli operatori di UNIFI è allegata al presente Accordo (**Allegato A**).

9.2. Con la sottoscrizione del presente atto le Parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolari del trattamento sono l'Università degli Studi di Firenze e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, e Responsabili per la protezione dei dati sono il Dirigente dell'Area Affari generali e legali, e-mail: privacy@adm.unifi.it per l'Università, e Dott. Paolo Tagliaferri, e-mail: tagliaferrip@aou-careggi.toscana.it per l'AOUC.

9.3. L'Università e l'AOUC possono comunicare i dati personali di cui sono titolari anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.

Articolo 10 - Spese

10.1 Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R n. 642/1972 e s.m.i.. Le spese di bollo sono a carico delle Parti in proporzione alle quote di titolarità. Bollo assolto in modo virtuale dall'Università degli Studi di



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Careggi

Firenze Autorizzazione Ministero delle Finanze prot. 100079/99 del 18.11.1999 per l'importo di Euro XX,00 (n. XX marche da bollo da Euro 16,00).

10.2 Il presente contratto è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa - parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura e spese della parte richiedente.

Articolo 11 - Durata del Contratto

11.1 Il presente Contratto entrerà in vigore alla data della sua stipulazione e rimarrà in vigore fino allo scadere della copertura brevettuale dell'IPR.

Articolo 12 - Foro competente

12.1 Per qualsiasi controversia eventualmente derivante o comunque connessa al presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze

Articolo 13 - Clausole finali

13.1 Il presente Contratto non può essere ceduto dalle Parti, salvo consenso scritto dell'altra Parte.

13.2 Le previsioni del presente Contratto costituiscono l'intero accordo tra le Parti ed annullano e sostituiscono qualsiasi accordo, intesa o patto, sia verbale che scritto intercorso tra di esse in merito all'oggetto dello stesso.

13.3 Qualsiasi accordo modificativo o estintivo del presente Contratto richiede la forma scritta, a pena di nullità.

13.4 Eventuali tolleranze, anche reiterate, da Parte di una delle Parti, di violazioni o inadempimenti dell'altra Parte non potranno costituire precedente né infirmare comunque la validità sia delle clausole disattese sia delle altre clausole del presente Contratto.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Careggi

13.5 Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa al presente Contratto dovrà essere fatta per iscritto via fax, via mail o tramite raccomandata a.r. e utilizzando i seguenti dati:

Per AOUC:

Clinical Trial Center - Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

Largo A. Brambilla, 3 –50134 Firenze

Referente Dott.ssa Elena Guerrazzi

Mail: guerrazie@aou-careggi.toscana.it/ PEC ctc@pec.aou-careggi.toscana.it

Tel: 0557949738

Per UNIFI:

Unità Funzionale Brevetti, Spinoff e Laboratori Congiunti

Viale Morgagni 44 – 50134 Firenze

Mail: brevetti@unifi.it / PEC ricerca.relint@pec.unifi.it

Tel.: 055 2751920/21/22

La comunicazione si intenderà effettuata alla data della ricezione.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Careggi

Firme dei Rappresentanti Legali delle Parti

In fede, con la presente, i Rappresentanti Legali delle Parti debitamente informati mettono in atto il presente Contratto.

Per UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

Il Rettore Prof. _____

Luogo e data: _____

Per l' AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI

Il Direttore Generale _____

Luogo e data: _____



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Careggi

Allegato A

Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi - Informazioni ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Attività contrattuale.

Secondo le disposizioni del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), di seguito indicato come Codice, e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE n.2016/679, di seguito indicato come GDPR , il trattamento dei dati personali deve essere improntato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Trattamento dei dati personali

Si parla di trattamento di dati personali in relazione ad ogni operazione compiuta sui dati personali. Sono dati personali le informazioni (ad es. dati anagrafici, recapito, codice fiscale, ecc. o altri dati particolari, quali ad es. le informazioni sullo stato di salute) che riguardano una persona fisica, il cd. interessato. Tali dati sono trattati nel rispetto dei principi indicati dall’art. 5 paragrafo 1 del RGPD, ed in particolare:

- trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
- utilizzati dal personale autorizzato nel rispetto del segreto d’ufficio;
- raccolti e registrati per finalità determinate e per le ulteriori finalità con esse compatibili;
- conservati in una forma che permetta l’identificazione dell’interessato per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità suddette ovvero per



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Careggi

il maggior periodo di tempo stabilito dalle normative di settore e dal massimario aziendale per la conservazione e lo scarto degli atti amministrativi;

- adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per cui sono raccolti;
- esatti e, se necessario, aggiornati.

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

L'Azienda, quale titolare del trattamento, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali. L'Azienda può lecitamente trattare i dati solo quando il trattamento ha una specifica base giuridica, ed è funzionale ad attività che sono ricomprese tra le proprie finalità istituzionali, nel rispetto della vigente normativa.

Gli interessati i cui dati sono oggetto di trattamento sono individuati:

- nei soggetti che svolgono le attività di cui al rapporto contrattuale;
- nei soggetti che svolgono attività amministrativa funzionale all'instaurazione e gestione del rapporto contrattuale.

Le informazioni che riguardano tali interessati sono appunto utilizzate per lo svolgimento delle attività previste dal contratto nonché per gli adempimenti amministrativi gestionali e contabili legati alla instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto contrattuale.

La base giuridica del trattamento deve individuarsi nell'art. 6 paragrafo 1 lettera e) e lettera f) del RGPD; non è pertanto necessario acquisire il consenso degli interessati.

Non si effettuano, per le suddette finalità, trattamenti di dati personali già definiti come "dati sensibili" e come "dati giudiziari" dal Codice, ora definiti "categorie particolari di dati" dall'art. 9 e dati relativi a condanne penali e reati dall'art. 10 del Regolamento.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Careggi

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell'Azienda appositamente incaricato, secondo le vigenti disposizioni di legge e di regolamento e nel rispetto del principio di necessità del trattamento.

Modalità di trattamento dei dati

I dati personali sono trattati su supporti informatici o cartacei. I dati personali sono comunque trattati con misure e cautele atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l'accesso al solo personale specificamente autorizzato.

I dati sono conservati per il tempo previsto dalla vigente normativa e dal massimario aziendale per la gestione e lo scarto degli atti d'archivio. E' possibile che i dati personali possano essere trasferiti a soggetti di un altro paese, anche all'esterno dell'Unione Europea, se previsto da un obbligo di legge oppure in assolvimento di obblighi contrattuali verso un Responsabile del trattamento nominato dall'Azienda. In tal caso i trasferimenti saranno effettuati nel pieno rispetto del Regolamento.

L'Azienda garantisce la sicurezza, la disponibilità e l'integrità dei sistemi informatici nel rispetto dei principi e delle misure di sicurezza di cui alla normativa vigente. In particolare, l'Azienda definisce le modalità di utilizzo della posta elettronica e della rete internet da parte del personale e le modalità di effettuazione di eventuali controlli sui comportamenti degli utilizzatori.

Comunicazione, trasmissione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati alle controparti.

Possono essere inoltre oggetto di diffusione per gli obblighi di pubblicità legale del provvedimento che approva il rapporto contrattuale, nonché per le finalità di trasparenza di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Careggi

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

I diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto di:

- ottenere in qualsiasi momento informazioni sull'utilizzo dei suoi dati;
- accedere ai suoi dati personali;
- chiederne la rettifica o l'integrazione;
- chiedere, in alcune ipotesi previste dalla normativa, la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano;
- revocare il consenso (senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca).

Per esercitare i diritti sopra citati, l'interessato può inviare richiesta al Responsabile della protezione dei dati personali, i cui dati di contatto sono più sotto riportati.

L'interessato ha, altresì, diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Dati di contatto

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, con sede legale in L.go Brambilla 3 50134 Firenze.

Rappresentante Legale: Direttore Generale pro tempore, tel.0557949501, e-mail segreteriadg@aou-careggi.toscana.it aoucareggi@pec.it

Responsabile per la protezione dei dati personali, tel.0557979067 3666823917, e-mail: rpd@aou-careggi.toscana.it

Autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail garante@gpdp.it, centralino tel. 06696771



Allegato 2

INVENTORI	Ente di appartenenza	% di contributo inventivo			
Inventore A	UNIFI	30,00%			
Inventore B	AOUC	50,00%			
Inventore C	Unifi in afferenza assistenziale c/o AOUC	20,00%	di cui	10,00 %	10,00 %
				UNIFI	AOUC
% Titolarità degli enti	UNIFI	40,00%	(30% +10%)		
	AOUC	60,00%	(50% + 10%)		
Entrata da valorizzazione al netto delle spese		€ 25.000,00			
Distribuzione agli enti	UNIFI	€ 10.000,00			
	AOUC	€ 15.000,00			
	tot	€ 25.000,00			
Distribuzione agli inventori					
	50%	€ 5.000,00			
UNIFI	Inventore A (30%)	€ 3.750,00			
	Inventore C (10%)	€ 1.250,00			
AOUC	50%	€ 7.500,00			
	Inventore B (50%)	€ 6.250,00			
	Inventore C (10%)	€ 1.250,00			
	Quindi				
	Inventore A	€ 3.750,00	30%		



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Careggi

	Inventore B	€ 6.250,00	50%		
	Inventore C	€ 2.500,00	20%		
	tot	€ 12.500,00			